

STATUTO

GE.SE.VA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL SAN GIORGIO SA VIA
TENENTE B.LOMBARDI 176

Numero REA: SA - 327532

Codice fiscale: 03880540657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA		
ART.1) DENOMINAZIONE		
La Società Cooperativa, a mutualità prevalente, e' denominata "		
"GE.SE.VA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dal-		
l'art. 2512 c.c.		
Essa è di diritto Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi		
e per gli effetti del D.Lgs. n. 460 del 4.11.1997 e sue successive modifiche ed inte-		
grazioni.		
ART.2) SEDE		
La cooperativa ha sede nel Comune di CASTEL SAN GIORGIO.		
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del		
territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri		
Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.		
ART.3) DURATA		
La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050. Qualora la durata venisse proro-		
gata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della		
deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.		
TITOLO II		
SCOPO ED OGGETTO		
ART.4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA		
La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di specu-		
lazione privata. Essa e' retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai		

	sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi, nello svolgimento	
	della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propo-	
	ne di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occu-	
	pazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire co-	
	munque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata	
	da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	ART.5) OGGETTO	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, si propone il recupero ed il reinserimento so-	
	ciale mediante il lavoro di persone svantaggiate:	
	- giovani disagiati, portatori di handicaps psicofisici, tossicodipendenti, secondo	
	quanto previsto dall'art.1 comma 1 lettera "b" della legge 381 del 1991 e dalla legi-	
	slazione tutta nazionale e regionale in materia vigente.	
	Tali servizi avranno come scopo prioritario impedire l'istituzionalizzarsi di meccani-	
	smi di esclusione e di sofferenza sociale per le categorie sopra indicate, che sono le	
	più esposte a tale rischio e l'attività integrata con i piani di intervento previsti dagli	
	enti locali e con i piani socio sanitari della Regione Campania e dalla A.S.L.	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'ogget-	
	to sociale e':	

	- Gestione dei servizi sociali ed assistenziali, assistenza domiciliare a disabili ed an-	
	ziani, nonché a soggetti appartenenti alle fasce sociali deboli, anche ai sensi dell'art.	
	1 comma 1 lettera "A" della legge 381 del 1991;	
	- gestione dei servizi di pubbliche affissioni ed insegne luminose;	
	- gestione dei servizi inerenti l'assetto del territorio; gestione dei servizi erogati a do-	
	manda individuale. Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi effettivamente avviati a recupero;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi effettivamente avviati a recupero;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.	
	Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.	
	Distribuzione di bustame occorrente per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani	
	sia in sede fissa che a domicilio.	
	- Manutenzione di parchi e giardini ed aree verdi urbane, con messa in dimora di fio-	
	ri, piante e manutenzione delle attrezzature poste sulle suddette aree; organizzazio-	
	ne di fiere convegni e manifestazioni di spettacolo, sport e cultura; gestione del ser-	
	vizio di manutenzione ordinaria della rete idrica.	
	- Progettazione del verde attrezzato pubblico e privato.	
	- Rimboschimento e pulizia boschiva.	
	- Disinfestazioni, disinfezioni e derattizzazioni.	
	- Diserbo. Pulizia di condomini , uffici, moquettes, di Enti pubblici e privati.	
	- Gestione di parcheggi pubblici e privati a pagamento e dei sistemi di mobilità urba-	
	na, compresi quelli scolastici; gestione di impianti sportivi e ricreativi di qualunque	
	genere; gestione e organizzazione di parchi e oasi naturalistiche archeologiche, gia-	
	cimenti culturali e parchi letterari.	

	- Gestione e organizzazione di parchi e oasi naturalistiche, archeologiche, giacimen-	
	ti culturali e parchi letterari. Organizzazione e gestione di musei, biblioteche, archivi,	
	strutture teatrali e cinematografiche. La società può svolgere tali attività a favore di	
	tutti i soggetti interessati a tali servizi. Installazione e manutenzione di segnaletica	
	stradale. Manutenzione e pulizia compresa la tinteggiatura sia interna che esterna.	
	Progettazione, costruzione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, segnaletica,	
	pulizia e pavimentazione di strade; fornitura e messa in opera di materiale bitumino-	
	so, cementizio e conglomerati in genere; lavori edili, costruzione, rifiniture, manuten-	
	zione, riparazione, ristrutturazione e demolizione di immobili, sia per civile abitazione	
	che per uffici, edifici pubblici, industriali e commerciali. Vigilanza e pronto intervento	
	in caso di incendio.	
	- Gestione di strutture sociali semi-residenziali e residenziali per persone	
	svantaggiate quali:	
	minori, anziani, diversamente abili, immigrati, quali, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	nido d'infanzia, servizi integrativi al nido, centro diurno polifunzionale per minori, co-	
	munità di pronta e transitoria, accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a di-	
	mensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglien-	
	za per gestanti, madri e	
	bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa di rifugio per donne	
	vittime di tratta, centro sociale polifunzionale, casa albergo, comunità tutelare	
	per persone non auto sufficienti, centri per le famiglie, ludoteca per la prima	
	infanzia, fattorie didattiche e fattorie sociali e caffè letterario.	
	- Gestione di servizi socio-sanitari domiciliari quali a titolo esemplificativo e non e-	
	saustivo:	

	assistenza domiciliare anche integrata con servizi sanitari, servizi di mediazione cul-	
	turale, servizi di mediazione familiare, segretariato sociale, telefonia sociale, telesoc-	
	corso, trasporto sociale, trasporto infermi, malati ed organi, unità mobile di strada,	
	scuolabus con o senza personale di accompagnamento per il servizio di trasporto	
	scolastico.	
	- Prestazioni sanitarie fisiokinesiterapia, riabilitazione ortopedica, traumatologia e	
	neurologia, logopedia.	
	- Noleggio al pubblico di veicoli con o senza conducente, motocicli e biciclette;	
	- Trasformazione e confezione, distribuzione di cibi e bevande;	
	- Gestione di mense aziendali in genere, ristorazione in genere, mense scolastiche.	
	Dare adesioni e assumere partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di leg-	
	ge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non	
	nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo	
	amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non	
	reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e parteci-	
	pazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al	
	proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al	
	perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vi-	
	gente.	
	ART.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato	
	il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	

qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART.7) NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III

SOCI

ART.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa. In de-

roga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le persone svantaggiate, di cui al precedente articolo 5, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e , compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

ART.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo fissati dalla legge nel

	rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomi-	
	nativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesisten-	
	za di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'in-	
	teressato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo	
	12.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati	
	effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente es-	
	sere deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve mo-	
	tivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri	
	usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è	
	inappellabile.	
	ART.10) DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In partico-	

	lare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso	
	e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	ART.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a	
	tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e al-	
	l'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative con-	
	formi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli ammi-	
	nistratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	ART.12) OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'ap-	
	provazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo even-	
	tualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bi-	
	lancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in	
	relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'ob-	
	bligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamen-	
	ti approvati. Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regola-	
	menti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti	
	con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio	
	ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono	
	tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	ART.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici	
	che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative	
	cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli ammi-	

	nistratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.	
	ART.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERAT ORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non e' au-	
	torizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio e' libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al	
	socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribuna-	
	le. In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio	
	l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime	
	condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i re-	
	quisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che	
	ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa.	
	ART.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rap-	
	porto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamente della società e' superiore	
	ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle ri-	
	serve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	ART.16) RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle nor-	

	me sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata quest'ultima in	
	quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la	
	cooperativa svolge la propria attività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la resi-	
	denza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato	
	dagli articoli 2437 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a	
	mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di	
	recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del	
	recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della do-	
	manda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dar-	
	ne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non	
	possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito	
	dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto ri-	
	guarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e'	
	stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successi-	
	vo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	ART.17) ESCLUSIONE	

	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.18) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	

ART.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quinquies e sexies C.C., il consiglio di amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ART.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART.21) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

	Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regola-	
	mento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subor-	
	dinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i mede-	
	simi.	
	In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regola-	
	mento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qua-	
	lità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il tratta-	
	mento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro pre-	
	stato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore	
	ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e fi-	
	nanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi azien-	
	dale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un pia-	
	no di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria strut-	
	tura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano	
	l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	

ART.22) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, dai conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari non imputabili al capitale;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ART.23) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.24) CAPITALE SOCIALE

Il capitale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ART.25) BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART.26) UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART.27) RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal re-

	lativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità	
	degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i	
	quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	1) in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.	
	ART.28) STRUMENTI FINANZIARI	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa - alla quale, ai sensi del pre-	
	cedente articolo 7, si applicano le normative sulle società a responsabilità limitata -	
	può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo	
	a investitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore	
	nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli inte-	
	ressi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al-	
	l'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relati-	
	vo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti	

c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.29) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c..

ART.30) CONVOCAZIONE

L'assemblea e' convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fis-

	sato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto	
	(componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei	
	possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 ultimo comma c.c., rappre-	
	sentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che garanti-	
	sca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, fax,	
	telefax, posta elettronica, etc.).	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede so-	
	ciale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza	
	delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono	
	presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori,	
	i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessun	
	socio si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e	
	revisore non presenti. L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi	
	di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	

	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simul-	
	tanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmette-	
	re documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio	
	delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi del-	
	l'art.2367 c.c., quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno	
	il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	ART.31) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, e' validamente costituita	
	quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimi-	
	bili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole delibere di cui ai	
	n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (decisione di compiere operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci) del precedente art.29, l'assemblea e' validamente costituita e deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	ART.32) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto e' attribuito ai portatori di strumenti finanziari in	

conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART.33) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

ART.34) FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un

consiglio di amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART.35) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei

loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

-sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART.36) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C. Nel caso di amministratori che non costituiscono consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ART.37) POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.38) DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare pro-

prie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi componenti, i-
vi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono
essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci . Gli organi delegati riferi-
scono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno o-
gni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione
nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue
controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo
di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere re-
vocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo
e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro
designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento
del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione;
le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ART.39) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministra-
zione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiun-
ta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART.40) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche ac-
cantinare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità
per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

	TITOLO VIII	
	CONTROLLO	
	ART.41) CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha	
	diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di respon-	
	sabilità contro gli amministratori.	
	ART.42) ORGANI	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti	
	dalla legge, la nomina e' obbligatoria.	
	ART.43) FUNZIONI	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; e'	
	composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due	
	sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397	
	c.c.. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea. Ai sindaci effet-	
	tivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale pos-	
	sono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze	
	consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui	
	fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. Al-	
	l'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto	
	compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli ammini-	
	stratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione e' presentata al Tribunale con	
	ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo	

se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ART.44) CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa e' esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.45) SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinando:

-il numero dei liquidatori;

-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;

-a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.46) DEVOLUZIONE

28 di 28